DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Art. 3

Benefici alle imprese artigiane

Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 e' subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

Versione in vigore dal 22 marzo 1993, non più in vigore dal 13 marzo 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali
Estremi	Decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-sgravi-contributivi-nel-mezzogiorno-e-di-1993/art-3-benefici-alle-imprese-artigiane/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it